

**ACCORDO TRA I COMUNI DI FORLÌ E FORLIMPOPOLI PER DISCIPLINARE LA  
REDAZIONE IN FORMA COORDINATA DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO  
"LUIGI RIDOLFI"**

\* \* \* \* \*

L'anno 2011 oggi 24 del mese di Gennaio, in Forlì, presso gli uffici dell'Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì, siti in Corso Diaz, n. 21, i sottoscritti:

- *arch. Mara Rubino* – Funzionario Responsabile dell'Unità Pianificazione Urbanistica – Servizio Pianificazione e programmazione del territorio - del Comune di Forlì, in rappresentanza del medesimo Comune di Forlì, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 148 del 6/12/2010;
- *geom. Raffaele Montalti* – Responsabile del VI Settore edilizia privata - territorio, ambiente del Comune di Forlimpopoli, in rappresentanza del medesimo Comune di Forlimpopoli, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, a seguito di Decreto del Sindaco in data 06/12/2011 Prot.18596, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comune n. 53 del 16/11/2010;

**Premesso**

- che il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha operato la revisione della parte aeronautica del *Codice della Navigazione* (di seguito denominato *Codice*);
- che il capo III del Codice introduce vincoli alla proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti ed in particolare il comma 5 dell'art. 707 del Codice – parte Aeronautica – prevede per tutti gli aeroporti aperti al traffico civile l'adozione di appositi piani di rischio, finalizzati a garantire la sicurezza delle attività di volo e del territorio nelle adiacenze dell'aeroporto;
- che, in particolare, il citato comma 5 dell'art. 707 testualmente recita: "*Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del Regolamento di ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO*";
- che tali piani hanno lo scopo di "*... rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti*" (*Regolamento per la*

*costruzione e l'esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – Emendamento 4 del 30/1/2008 ENAV;*

#### **Visti**

- l'art. 707, comma 5 del *Codice della navigazione* – parte Aeronautica – con le modifiche apportate dai D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96;
- il *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – Emendamento 4 del 30/1/2008 ENAV;*
- la Legge urbanistica regionale 24 marzo 2000, n. 20;
- gli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni di Forlì e Forlimpopoli;

#### **Atteso**

- che la regolamentazione relativa ai Piani di rischio si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile e che il Piano di rischio definisce le aree da sottoporre a tutela - la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio non viene preventivamente fissata dal citato art. 707 - in ragione del tipo di aeroporto;
- che le limitazioni derivanti dall'attuazione dei Piani di rischio si applicano alle nuove opere ed alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto;
- che il piano consente di individuare le aree non soggette a vincolo e contestualmente fornisce gli elementi e le regole per la gestione della situazione in essere nelle aree sottoposte a tutela; esso rappresenta quindi lo strumento di pianificazione di settore per la regolamentazione delle relazioni intercorrenti tra aeroporto e territorio, con finalità di tutela reciproca;
- che esso contiene le indicazioni e le prescrizioni di cui all'art. 707 del Codice, finalizzate all'adeguato utilizzo del territorio ed al contenimento del livello di rischio che il territorio e l'attività di volo generano reciprocamente. Consente inoltre di far fronte alle emergenze che possono verificarsi nell'aeroporto o nelle sue vicinanze ed ha l'obiettivo di minimizzarne gli effetti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle vite umane, dei beni e dell'ambiente ed al mantenimento delle operazioni e delle attività aeroportuali;

#### **Atteso altresì**

- che le aree da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio risultano ricadere in massima parte all'interno del territorio del Comune di Forlì e, per un'area di estensione superficiale minore, frontistante il terminale est della pista, all'interno del territorio del Comune di Forlimpopoli;

- che nel merito l'art. 6.7 del Regolamento sancisce che *"Il piano di rischio è redatto dal Comune il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, **qualora tali zone interessino i territori di più Comuni, il piano è redatto in maniera coordinata**"*.

**Ritenuto** pertanto necessario procedere all'elaborazione dello strumento in coordinamento tra i due Comuni, i cui territori risultano interessati dalle zone di tutela circostanti l'aeroporto;

#### **Visti**

- il vigente articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- lo schema di accordo per lo svolgimento in forma coordinata tra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli dell'attività di redazione del Piano di rischio dell'aeroporto *"Luigi Ridolfi"* (di seguito per brevità chiamato "Accordo") predisposto dal Comune di Forlì ed approvato rispettivamente:
  - dal Comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 148 del 6/12/2010;
  - dal Comune di Forlimpopoli con deliberazione consiliare n. 53 del 16/11/2010;

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### ***Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo***

1. Il presente accordo disciplina l'elaborazione del Piano di rischio aeroportuale, previsto dall'art. 707 del Codice della Navigazione, in forma coordinata tra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli;
2. Finalità del presente accordo è quella di definire le modalità di coordinamento tra i due Comuni, nel rispetto dell'art. 6.7 del *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – Emendamento 4 del 30/1/2008 ENAV*, in quanto il territorio di entrambi i Comuni risulta interessato dalle aree da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo ed atterraggio;

#### ***Art. 2 - Competenze e responsabilità***

1. La redazione degli atti e degli elaborati grafici propedeutici all'approvazione del Piano è di competenza di:
  - Unità pianificazione urbanistica del Comune di Forlì;
  - Settore edilizia privata - territorio, ambiente del Comune di Forlimpopoli.
2. I funzionari tecnici responsabili delle suddette unità rispondono della corretta redazione degli elaborati; dell'acquisizione di atti di assenso, pareri, nulla osta ritenuti necessari e della formalizzazione della proposta di assunzione degli stessi negli atti di

pianificazione dei rispettivi comuni, nonché dello svolgimento di ogni attività utile al raggiungimento alla conclusione dell'iter di approvazione, nel rispetto della normativa vigente.

### ***Art. 3 - Modalità d'attuazione del piano in forma coordinata***

1. Il piano è redatto autonomamente da ciascun Comune utilizzando la base cartografica dello strumento comunale vigente, alla medesima scala, ed è costituito per entrambi i Comuni dai seguenti elaborati principali:
  - *Relazione;*
  - *Norme del Piano di rischio aeroportuale;*
  - *Planimetria delle zone di tutela;*
2. Ciascuno dei due piani comprenderà un elaborato grafico comune in scala 1.10.000 denominato "*Tavola di inquadramento sovracomunale*", in cui sia riportata anche la perimetrazione delle aree - da sottoporre a tutela - ricadenti nel territorio del comune limitrofo.
3. Il piano sarà trasmesso a ENAC ai fini del parere da entrambi i Comuni, anche separatamente, dando tuttavia esplicitamente atto, nella nota di trasmissione, dell'avvenuta stesura in forma coordinata dello stesso, con formale richiamo al presente accordo.

### ***Art. 4 - Norme applicabili e contenzioso***

1. L'Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed è perciò soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della medesima legge, in quanto applicabili.
2. Le controversie, che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione ed attuazione dell'Accordo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. dell'Emilia Romagna.

### ***Art. 5 - Durata***

1. Il presente Accordo è efficace e vincolante fra le parti dalla data di sua sottoscrizione e fino all'approvazione del Piano di rischio aeroportuale da parte dei rispettivi organi competenti a deliberare.

Il presente atto, letto alle parti da Mara Rubino del Comune di Forlì, è dalle stesse congiuntamente sottoscritto, in segno di approvazione, accettazione e conferma.

Per il Comune di Forlì  
*La Responsabile Unità Pianificazione Urbanistica*  
*Arch. Mara Rubino*

---

Per il Comune di Forlimpopoli  
*Il Responsabile VI Settore edilizia privata, territorio, ambiente*  
*Geom. Raffaele Montalti*

---

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*